

CONSORZIO FORESTALE LECCHESE
Sede legale: Via Fornace Merlo, 2 - BARZIO (LC)
C.F. e P. Iva: 02989330135

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO

approvato dall'Assemblea il 07.11.2006,
modificato dall'Assemblea il 18/02/2013 (art.8) e il 20/02/2014 (art.6)

INDICE

Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione del regolamento)

TITOLO 1- LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO

- Art.2 (Modalità di attuazione dell'oggetto consortile)
- Art.3 (Modalità di attuazione dell'oggetto consortile di interesse individuale)
- Art.4 (Attività/operazioni)
- Art.5 (Svolgimento dei compiti)

TITOLO 2 - LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CONSORZIO

- Art. 6 (Quote di adesione al consorzio)
- Art. 7 (Finanziamenti e criteri generali di gestione)

TITOLO 3 – I RAPPORTI SOCIETARI

- Art. 8 (Modalità di ammissione dei soci)
- Art. 9 (Gestione delle aree agro silvo pastorali)
- Art. 10 (Modalità di realizzazione dei lavori)
- Art. 11 (Gestione Usi Civici)
- Art. 12 (Obblighi dei consorziati)
- Art. 13 (Recesso o esclusione)
- Art. 14 (Sanzioni)

TITOLO 4 – IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSORTILI

- Art. 15 (Convocazione assemblea dei soci)
- Art. 16 (Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
- Art. 17 (Indennità, compensi e rimborsi agli Amministratori)
- Art. 18 (Norma transitoria)

Art. 1 (Oggetto e campo di applicazione del regolamento)

Il presente Regolamento definisce le norme per l'attuazione dell'oggetto consortile ed è redatto in attuazione all'articolo 7 dello Statuto del Consorzio Forestale Lecchese.

Il Regolamento disciplina, altresì, il funzionamento amministrativo e tecnico del Consorzio.

TITOLO 1 - LE ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 2 (Modalità di attuazione dell'oggetto consortile)

Il Consorzio ha per oggetto lo svolgimento delle attività previste dallo statuto e le esercita in nome e per conto proprio e/o dei soci e/o dei soggetti non consorziati.

Il Consorzio svolge la propria attività secondo il **principio della programmazione**; il Consiglio di Amministrazione predispone perciò il **programma triennale di attività** e il **piano annuale di intervento**.

Il programma triennale di attività e il piano annuale di intervento sono approvati dall'Assemblea dei soci.

Il programma triennale di attività contiene la previsione di massima degli interventi e delle attività che il Consorzio intende svolgere nel corrispondente periodo.

Il piano annuale di intervento contiene le attività che il Consorzio intende realizzare in nome e per conto proprio e/o dei soci e/o dei soggetti conferenti non consorziati e indica:

- a. le attività da realizzare, rientranti fra quelle previste all'articolo 4 dello Statuto;
- b. la localizzazione e le proprietà interessate;
- c. le modalità attuative, fra quelle previste dall'articolo 10 del presente Regolamento;
- d. il piano finanziario.

Per la realizzazione degli interventi deve essere acquisito preventivamente il nulla osta dei soci proprietari dei beni interessati.

Il piano annuale di intervento è approvato contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo annuale, di cui costituisce un allegato.

Il Consiglio di Amministrazione può apportare integrazioni al piano annuale di attività qualora non comporti rideterminazione delle quote di cui all'articolo 7 del presente Regolamento. In particolare le integrazioni possono avvenire quando il Consorzio acquisisce finanziamenti o anche lavori da Enti pubblici e/o Privati.

Le integrazioni al piano annuale di intervento sono comunicate dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

Art. 3 (Modalità di attuazione dell'oggetto consortile di interesse individuale)

Le attività compiute in nome e per conto dei singoli Consorziati e/o conferenti devono avvenire in conformità allo Statuto (quarto e quinto capoverso dell'articolo 4 e quarto capoverso dell'articolo 25) e del presente Regolamento (secondo capoverso dell'articolo 4).

La gestione e l'amministrazione dei beni agro-silvo-pastorali dei singoli consorziati o conferenti è regolata da specifico atto formale, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce durata dell'affidamento, interventi e attività da realizzare, diritti e doveri delle parti contraenti.

Art. 4 (Attività/operazioni)

Per perseguire gli obiettivi e realizzare le proprie finalità, il Consorzio potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, funzionalmente connesse con le finalità dello scopo sociale, ivi compresa la stipulazione con qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente, di apertura di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione.

Il Consorzio in assenza di idonee garanzie fornite dalla parte interessata non può assumere obbligazioni verso terzi relative ad attività svolte in nome e per conto di consorziati e/o conferenti.

Art. 5 (Svolgimento dei compiti)

Il Consorzio, per lo svolgimento dei compiti statutari:

- a) provvede con beni ed attrezzature proprie o dei consorziati, previa apposita convenzione;
- b) utilizza i beni e le attrezzature di Enti, di privati, di imprese, messi a sua disposizione mediante apposite convenzioni;
- c) assume personale con contratti d'opera ed instaura rapporti di lavoro subordinato;
- d) amministra i contributi versati dai consorziati nonché gli altri fondi assegnati da enti, da organizzazioni, da privati, da imprese.

TITOLO 2 - LA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEL CONSORZIO

Art. 6 (Quote di adesione al consorzio)

La quota di iscrizione al Consorzio e la quota annuale sono stabilite annualmente dall'Assemblea generale dei consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 (Finanziamenti e criteri generali di gestione)

Le spese di funzionamento del Consorzio sono finanziate da contributi derivanti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e da ogni altro soggetto pubblico o privato, nonché dalle quote a carico dei soci.

L'importo delle quote a carico di ciascun socio sono determinate dall'assemblea, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

Le quote a carico di ciascun socio devono essere versate al Consorzio entro il trenta aprile dell'anno di riferimento.

TITOLO 3 - I RAPPORTI SOCIETARI

Art. 8 (Modalità di ammissione dei soci)

Possono fare parte del consorzio i soggetti previsti all'articolo 10 dello Statuto.

I soci sono distinti in:

- a. **soci conferenti**: si intendono le persone fisiche e/o giuridiche proprietarie e/o conduttrici di beni agro silvo pastorali affidati alla gestione consortile.
Il conferimento dei beni alla gestione consortile non pregiudica il diritto di proprietà dei beni stessi e dei frutti da essi derivanti che, pertanto, rimangono nella piena disponibilità del proprietario, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi stipulati con il Consorzio;
- b. **soci non conferenti**: si intendono enti pubblici e/o imprese aventi finalità ed attività connesse con gli scopi statutari ma non conferenti beni agro silvo pastorali affidati alla gestione consortile.

Le persone fisiche che intendono aderire al Consorzio e conferire alla sua gestione i beni agro silvo pastorali possono divenire soci qualora la consistenza fondiaria unitariamente conferita sia non inferiore a 3 (tre) ettari. Detto limite può essere raggiunto anche mediante intese fra più soggetti, regolate da appositi atti, che prevedano espressamente la finalità del conferimento dei beni alla gestione del Consorzio forestale e indichino il rappresentante in seno al Consorzio medesimo.

Per aderire al Consorzio in qualità di soci gli interessati devono presentare domanda scritta.

La domanda di ammissione deve contenere le generalità e l'indirizzo del richiedente, la dichiarazione di accettazione dello statuto e dei regolamenti del Consorzio e gli atti autorizzativi a formulare la richiesta quali delibere, certificazioni, ecc.

Il Consiglio di Amministrazione può predisporre a tal fine apposita modulistica.

Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula all'Assemblea motivato parere di accoglimento o diniego della richiesta di iscrizione.

L'Assemblea, entro 90 giorni delibera in merito, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Le decisioni dell'Assemblea non sono soggette ad impugnativa.

Art. 9 (Gestione delle aree agro silvo pastorali)

Le aree agro silvo pastorali gestite dal Consorzio possono essere costituite da:

- a. terreni conferiti dai soci nelle modalità previste dalle norme vigenti (usufrutto, enfiteusi, comodato, concessione, ecc.);
- b. terreni conferiti da soggetti non consorziati mediante atto convenzionato che stabilisce la durata dell'affidamento, interventi e attività da realizzare, diritti e doveri delle parti contraenti;
- c. terreni conferiti mediante concessione, contratti di affitto, convenzioni, ecc. .

La durata del conferimento al Consorzio dei beni agro silvo pastorali da parte dei soci è effettuata per la durata del Consorzio.

Il socio che abbia conferito beni di cui alla lettera a) del primo capoverso del presente articolo e che intende esercitare il diritto di recesso previsto dall'articolo 12 dello Statuto può:

- a) richiedere al Consorzio la restituzione dei beni conferiti nei termini previsti dall'articolo 12 dello Statuto, previo risarcimento di eventuali danni e rifusione dei mancati benefici di qualunque natura;
- a. procrastinare la restituzione dei beni conferiti fino al momento in cui cessano le obbligazioni assunte dal Consorzio.

La durata del conferimento al Consorzio dei beni agro silvo pastorali da parte di soggetti non consorziati è effettuata per il periodo minimo di cinque anni, o per il maggiore periodo di durata qualora i beni conferiti siano interessati da attività per le quali il Consorzio percepisce contributi e sovvenzioni di qualunque natura da Enti pubblici.

La gestione da parte del Consorzio dei beni agro silvo pastorali è effettuata in conformità a quanto previsto dagli strumenti di programmazione e pianificazione di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, nonché nel rispetto della pianificazione forestale e delle leggi vigenti.

Art. 10 (Modalità di realizzazione dei lavori)

Il Consorzio realizza la propria attività ispirandosi ai principi di economicità ed efficienza.

Il Consorzio può avvalersi, per l'attività da svolgere:

- a) dei seguenti mezzi finanziari:
 - 1) finanziamenti pubblici;
 - 2) risorse dei soci e dei conferenti per le attività riguardanti le rispettive proprietà, così come risultanti da specifici programmi e progetti;
 - 3) risorse proprie.
- b) delle seguenti modalità operative:
 - 1) in economia con impiego di strumenti, macchine e personale proprio;
 - 2) mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ai sensi della vigente legislazione e, qualora consentite dalla normativa vigente e ritenute utili e convenienti, mediante:
 - 2.1) convenzione con ditte ed imprese agro forestali consorziate;
 - 2.2) convenzione con imprese agricole non consorziate.

Ricorrendo l'ipotesi di cui ai precedenti punti 2.1) e 2.2) , il Consorzio esperisce opportune indagini di mercato.

Art. 11 (Gestione Usi Civici)

Per i patrimoni agro silvo pastorali conferiti dai soci alla gestione del Consorzio e gravati da Usi Civici il Consorzio e il socio interessato concordano specifiche previsioni, di cui è fatta menzione nella programmazione e pianificazione di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

Art. 12 (Obblighi dei consorziati)

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto, i soci sono tenuti a:

- a. corrispondere le quote di iscrizione e le quote annuali stabilite dall'Assemblea nella misura e con le modalità da essa indicate;
- b. corrispondere al fondo consortile l'apporto finanziario inerente ad operazioni e a specifici mandati qualora richiesto dal Consiglio di Amministrazione;
- c. rispondere solidalmente con il fondo consortile qualora interessati ad operazioni assunte dal Consorzio per conto di singoli soci e limitatamente a questi ultimi;
- d. rispondere solidalmente in proporzione alle quote in caso di insolvenza da parte di uno o più consorziati;
- e. concordare preventivamente l'eventuale responsabilità solidale dei soci mandanti, fornendo pro quota le garanzie richieste in caso di conferimento di mandato al Consorzio per specifiche operazioni;
- f. dare la propria assistenza in favore del Consorzio, anche attraverso la prestazione pro quota e senza vincolo di solidarietà di garanzie, contro garanzie, fidejussioni e cauzioni, per risolvere tempestivamente tutte le necessità insorgenti al fine di perseguire l'oggetto consortile;
- g. corrispondere al fondo consortile gli importi inerenti sanzioni e penalità derivanti da infrazioni alle norme consortili.

Art. 13 (Recesso, decadenza ed esclusione)

In caso di recesso volontario il socio deve far pervenire comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione nei tempi previsti dall'articolo 12 dello Statuto.

Il socio può incorrere, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, dell'articolo 14 del presente Regolamento e per le ipotesi in essi previste, a decadenza ed esclusione.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento, al recesso, all'esclusione e alla decadenza, consegue l'obbligo da parte del socio di rifondere al Consorzio tutte le spese conseguenti ad impegni già assunti, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dall'Assemblea.

Nei casi di recesso o esclusione o decadenza il contributo di partecipazione al fondo consortile del socio receduto, decaduto e escluso accrescerà proporzionalmente quello degli altri consorziati in ragione delle rispettive quote di iscrizione.

I consorziati receduti, decaduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso terzi nei modi indicati nell'articolo 2615 c.c. per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla stessa data. Le stesse condizioni si applicano nel caso di nuovi titolari delle imprese o proprietà, trasferite per causa di morte o per atto tra vivi, che non siano ammessi al Consorzio.

Nel caso di alienazione è prevista l'esclusione dal Consorzio del socio alienante, salva la volontà dello stesso di rimanere come socio non proprietario, previa comunicazione da effettuare entro 30 giorni dall'alienazione.

Art. 14 (Sanzioni)

In caso di infrazione alle disposizioni dello Statuto, del Regolamento interno o delle delibere degli organi del Consorzio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione invita il socio inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca il Consiglio di Amministrazione per i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Qualora l'inadempienza del socio non assuma gravità tale da meritare l'esclusione, secondo quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto;
- b) sanzione pecuniaria;

Si applica il richiamo scritto nei casi di infrazione che non comportino danno economico al Consorzio ma ne danneggino il prestigio.

Si applica la sanzione pecuniaria nei seguenti casi:

- a. ritardato pagamento fino a quattro mesi degli importi dovuti al Consorzio per quote di ogni tipo, compresi il pagamento o il rimborso delle spese, il risarcimento del danno o il soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria. In tale circostanza la sanzione è stabilita nella misura del doppio del valore dell'interesse calcolato al saggio applicato dal tesoriere del consorzio;
- b. ritardato pagamento di oltre quattro mesi degli importi dovuti al Consorzio per quote di ogni tipo, compresi il pagamento o il rimborso delle spese, il risarcimento del danno o il soddisfacimento di qualsiasi altra obbligazione pecuniaria.

Il socio inadempiente, oltre al pagamento delle maggiori spese e del danno cagionato, è tenuto a corrispondere al Consorzio a titolo di sanzione l'equivalente del 1% dell'importo dovuto, oltre agli interessi al saggio applicato dal tesoriere del consorzio per il periodo di morosità.

Il socio inadempiente agli impegni consortili, oltre i termini previsti al capoverso precedente, su proposta del Consiglio di Amministrazione potrà incorrere nel procedimento di esclusione, fatto salvo il diritto del Consorzio di farsi riconoscere le maggiori spese ed in genere ogni danno subito.

L'Assemblea può escludere il socio dalla partecipazione all'organizzazione comune fino a che non sarà in grado di dimostrare di aver raggiunto la capacità tecnica ed operativa rispondente alle esigenze del Consorzio, ivi compresa la tutela del prestigio del Consorzio stesso.

È fatto salvo il ricorso alle procedure previste dall'articolo 15 dello Statuto.

TITOLO 4 - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSORTILI

Art. 15 (Convocazione dell'Assemblea dei soci)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto, l'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro il 28 febbraio, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

L'assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, ovvero quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo degli associati. In tal caso l'Assemblea è convocata entro il termine di trenta giorni.

I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da un altro socio. Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di due deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci, conformemente all'articolo 17 dello Statuto.

Le funzioni di Presidente dell'Assemblea sono assunte dal Presidente o Vice presidente del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'articolo 20 dello Statuto.

Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore del Consorzio, che redige il verbale della seduta.

Art. 16 (Composizione e funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da membri designati dai soci fondatori e, qualora rappresentate, da membri designati dalle seguenti categorie di soci:

- a) Enti pubblici territoriali;
- b) Imprese agro silvo pastorali;
- c) Altre imprese pubbliche o private;
- d) Persone fisiche conferenti beni agro silvo pastorali o rappresentanti di persone private a seguito delle intese di cui all'articolo 8 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera o telegramma o posta elettronica o fax, almeno tre giorni prima della seduta, fatti salvi i casi di urgenza per i quali il termine è ridotto a un giorno.

Quando sono presenti tutti i consiglieri di amministrazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione è invitato il revisore dei conti come previsto dall'art. 21 dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Della deliberazioni della seduta si redige il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio può delegare al Presidente o ad uno o più Consiglieri parte dei suoi poteri.

Art. 17 (Indennità, compensi e rimborsi agli Amministratori)

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti per ogni seduta del Consiglio i compensi deliberati dall'Assemblea dei soci al momento della nomina.

Per il primo triennio ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti i seguenti compensi:

- a. Presidente: € 100,00 (cento);
- b. Vice Presidente: € 75,00 (settantacinque);
- c. Consiglieri: € 50,00 (cinquanta)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio di Amministrazione medesimo. Non rientrano tra i rimborsi ammissibili le spese sostenute per il raggiungimento della sede consortile per lo svolgimento delle riunioni per le quali è percepito il gettone di presenza.

Art. 18 (Norma transitoria)

L'Assemblea può deliberare quote particolarmente agevolate a favore dei Comuni che concorrono a fare raggiungere il limite minimo di mille ettari di superficie silvo pastorale conferita in gestione dai soci e richiesta dalla Regione Lombardia per il riconoscimento del Consorzio, come previsto dalla D.G.R. n. 20554/2005.